



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

## Registro Generale n. 64

ORDINANZA N. 30 DEL 08-07-2021

Albo Pubblicazione n. 637

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE A SAN VITO DAL KM 0+000 AL KM 1+300 DAL 12/07/2021 AL 01/11/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE 13:30 E DALLE ORE 14:30 ALLE 17:30, ESCLUSI SABATI, FESTIVI E MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO AL DI FUORI DEL PERIODO DI VIGENZA DEL DIVIETO DI TRANSITO.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal sig. Gubinelli Stefano, acquisita al ns. prot. 10651 del 06/07/2021, in qualità di direttore tecnico della società Rock and River S.r.l. con sede a Visso (MC) in via Roma loc. Il Piano s.n.c. P.iva 01693280438 al fine di ottenere l'istituzione del divieto di transito sulla strada comunale che conduce alla fraz. San Vito, dal km 0+000 al km1+300 per lavori di ripristino del versante in frana, dal giorno 12/07/2021 al 01/11/2021, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, escluso sabati, festivi e transito mezzi di soccorso e di polizia;

Ravvisata quindi la necessità di dover istituire il divieto di transito e sosta secondo i periodi temporali richiesti, non essendo possibile svolgere le lavorazioni in sicurezza e allo stesso tempo garantire la viabilità ordinaria in quanto la ridotta larghezza della strada non consente la contemporanea circolazione dei veicoli;

Considerando che per motivi tecnici e di sicurezza si renderà necessaria anche l'occupazione della carreggiata senza lasciare spazio sufficiente per la circolazione in entrambi i sensi di marcia e che il provvedimento alla limitazione alla circolazione si rende necessario per l'intero periodo dei lavori;

Visti il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22/01/2019, Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

Visti gli artt. 5 comma 3; 6 commi 4 e 5, e 7 comma 1 e 21 del "Nuovo Codice della strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

**ORDINA**



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA FRAZ. SAN VITO DAL KM 0+000 AL KM1+300 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA, DAL GIORNO 12/07/2021 AL 01/11/2021, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:30, ESCLUSO SABATI, FESTIVI E TRANSITO MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTI SALTUARI DELLA STRADA, IN BASE ALL'AVANZAMENTO DEI LAVORI, NEI PERIODI DI NON VIGENZA DEL DIVIETO DI TRANSITO. SALVO PROROGHE E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI.

La ditta esecutrice, dovrà pubblicizzare con opportuni mezzi e con congruo anticipo il provvedimento al fine di salvaguardare i diritti di terzi, i veicoli della stessa sono autorizzati al transito in deroga alle suindicate ordinanze sindacali;

- La ditta esecutrice/richiedente è incaricata di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;
- Il Responsabile del Servizio di P. L. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
  - I richiedenti sono tenuti al ripristino dei luoghi e alla loro pulizia al termine delle operazioni.
- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art.7 del Codice della Strada.

**Referenti del cantiere:**

**Gubinelli Stefano 388-8998352**

**Ottaviani Fabio 339-1388121**

VV.UU.

*(Arch. Ciucci Marino)*

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 637, per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2021 al 23-07-2021  
Acquasanta Terme, 08-07-2021

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente PL

*Dott. Alessandro Ranciaffi*



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.